

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,

In persona del legale rappresentante *pro tempore*

OGGETTO: Adempimento ordinanza n. 14668 del 10 novembre 2022 del Tar Lazio Roma – Sez. Quarta. Notifica per pubblici proclami.

Il sottoscritto Avv. Paolo Leone, con studio in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Giosuè Carducci - n. 5, nel procedimento n. 12209/2022 RG pendente dinanzi alla Quarta Sezione del Tar Lazio Roma, promosso dalla Dr.ssa Daniela Balletta (ricorrente),

premessò che:

- La Dr.ssa Daniela Balletta adiva il Tar Lazio Roma per l'annullamento dei seguenti atti amministrativi:

- A) graduatoria degli idonei-vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 30 unità lavorative, profilo professionale "Tecnico Analista di Organizzazione" di cui all'art. 1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC), pubblicata in data 23 settembre 2022, relativo al "*concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentossanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*", di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° aprile 2022;
- B) provvedimento amministrativo - Protocollo n. U-056967/2022 del 2 agosto 2022, con cui Formez PA ha provveduto a comunicare alla ricorrente l'esclusione dalla procedura selettiva di cui trattasi, "*sulla ritenuta impossibilità, per la Commissione, di qualificare il Suo titolo di studio come corrispondente a quello richiesto come requisito di ammissione dall'articolo 2 del bando di concorso*";
- C) verbale della commissione esaminatrice del 27 luglio 2022, richiamato nella nota di protocollo di cui innanzi, con il quale si è provveduto a deliberare l'esclusione della dott.ssa Balletta dalla procedura selettiva *de qua*;
- D) clausola non immediatamente escludente di cui all'art. 2 del Bando di concorso, nella parte in cui, solo a valle dell'espletamento delle prove scritte, Formez Pa ha rappresentato una restrittiva e non congrua accezione ermeneutica relativa ai titoli di studio richiesti dalla *lex specialis* ai fini dell'ammissione alla prova di cui trattasi;

E) atti di assunzione *medio tempore* stipulati dal Ministero della Giustizia con i candidati risultati idonei vincitori.

- Il Tar Lazio Roma, con ordinanza n. 14668 del 10 novembre 2022 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio processuale, per il tramite di una pubblicazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione interessata, disponendo che: *“dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, **nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza**”*.

Tanto premesso, lo scrivente, nella propria qualità e nell'interesse della propria assistita

CHIEDE

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rapp.te pt., provveda a pubblicare sul sito *web* istituzionale il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza n. 14668/2022 che si invia in allegato alla presente per agevolare l'Ufficio, ricordando di:

1. indicare l'Ufficio Giudiziario (**Tar Lazio Roma Sezione Quarta**) e il numero di registro generale di ricorso, **RG n. 12209/2022**.
2. il nome del ricorrente: (**Daniela Balletta**), l'indicazione delle amministrazioni intimare: (**Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Formez Pa e Commissione Interministeriale Ripam**) nonché i nomi dei controinteressati *ab origine* individuati nel ricorso (**Giuseppina Pastore, Gilda Avena, Maria Cristina Calzetti**).
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso:
 - ricorso per l'impugnazione *“della graduatoria degli idonei-vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 30 unità lavorative, profilo professionale “Tecnico Analista di Organizzazione” di cui all'art. 1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC), pubblicata in data 23 settembre 2022, relativo al “concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° aprile 2022”, nonché dei provvedimenti ad esso collegati”,*
 - per i seguenti riassunti motivi:
 - i. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.M. N. 270/2004 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 (TABELLA EQUIPARAZIONE LAUREE TRIENNALI) DI CUI AL D.M. N. 233/2009 - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEL**

PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. Nel caso in esame, avendo la Dott.ssa Balletta un Diploma di Laurea Triennale afferente alla Classe di Laurea L-24, non vi è dubbio che Ella abbia pieno diritto a partecipare al concorso in questione, in ragione della equipollenza, tanto sul piano “normativo”, tanto sul piano “sostanziale”, dell’indicato Titolo Accademico a quello richiesto dalla *lex specialis*.

ii. **STESSI MOTIVI DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - EQUIVOCITÀ DEL COMPORTAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI.** La corrispondenza dei Corsi di Laurea poc’anzi esaminati risulta pacificamente dimostrata dal complessivo comportamento di controparte, nonché dai risultati ottenuti dalla ricorrente nell’unica prova scritta del concorso, i quali testimoniano una preparazione più che brillante della candidata. Peraltro, si segnala che in sede di “trasmissione” della domanda di partecipazione, il Portale STEP ONE ha consentito ai partecipanti di indicare quale requisito di ammissione la sola L-24 o la LM-51, senza che venisse consentito, né, tantomeno, prevista la possibilità di selezionare uno specifico indirizzo.

iii. **STESSI MOTIVI DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DPR N. 487/1994 - ECCESSO PER IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE.** L’assunto dell’Amministrazione secondo cui *“la [...] interpretazione del bando non confligge con l’indicazione di generiche classi di laurea quali L-24; 58/S; LM-51, atteso che il bando [...] specifica sempre Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro”* è priva di fondamento, non essendo possibile rinvenire dalle “tabelle del M.I.U.R.” alcuna specificazione degli indirizzi, ma, al contrario, solo l’individuazione delle equiparazioni e/o delle equipollenze delle Classi di Laurea in Psicologia (i.e.: L-24 e LM-51).

4. indicare i controinteressati, ovvero sia i candidati inseriti nella **graduatoria di merito** (che si allega);

5. indicare il numero dell’ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: **ordinanza n. 14668/2022 del Tar Lazio Roma – Sez. Quarta;**

6. indicare il testo integrale del ricorso introduttivo e della ordinanza (**che si allegano alla presente**) come allegati, indicando in calce agli stessi che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. **14668/2022** e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si chiede che l’amministrazione, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado,

tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'allegata ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativi dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica" (in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta); curi che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza in questione

Il sottoscritto resta in attesa dello svolgimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri degli adempimenti descritti, nello spirito di lealtà e collaborazione dovuto dall'amministrazione, restando a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione all'ordinanza n. 14668/2022 del Tar Lazio - Roma resa nel giudizio nrg. 12209/2022. Lo svolgimento del processo può essere seguito su sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale per il Lazio competente seguendo le modalità rese note sul sito medesimo.

Distinti saluti

Pomigliano d'Arco (NA), 30.11.2022

Avv. Paolo Leone